



COMUNE DI CHIAMPO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



DITTA F.LLI NEGRO S.R.L

**RINNOVO CON MODIFICHE IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E
RECUPERO RIFIUTI SPECIALI**

Sistema di Gestione EoW caso per caso – Terre Colonna B

**RELAZIONE TECNICA SULLA
CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO CASO PER CASO
AI SENSI DELL'ART. 184-TER, COMMA 3
DEL D. LGS. N. 152/2006 E S.M.I.E DELLE
LINEE GUIDA SNPA N. 41/2022**

Gennaio 2024

<p>Il richiedente: F.LLI NEGRO S.R.L.</p> <p>SEDE LEGALE Via Castiglione n. 20 bis - Chiampo (VI)</p> <p>SEDE OPERATIVA Via Castiglione n. 20 bis - Chiampo (VI)</p>	<p>Elaborato n.</p> <p>5</p>
<p>IL PROGETTISTA Ing. Nicola Gerco</p>  	<p>Il titolare/legale rappresentante</p> <p>F.LLI NEGRO s.r.l. Escavazioni - Lavori Stradali - Prod. Inerti Via Castiglione 20 BIS - 36072 CHIAMPO (VI) Cod. Fisc. e P. IVA 00516840246 T. 0444 688035 - info@fratellinegro.com</p>

Documentazione secondo Template_Relazione EoW_ARPAV_rev. 1 2023, disponibile al sito:
<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/end-of-waste-1>

Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.

Denominazione ditta:	F.lli Negro SRL
Sede legale:	Via Castiglione n. 20 bis, Chiampo (VI)
Sede dell'impianto:	Via Castiglione n. 20 bis, Chiampo (VI)
Autorizzazione vigente:	Determina 135/Suolo Rifiuti/2014 del 5 agosto 2014, volturata con Determinazione n. 1102 del 01/10/2018
Attività attuale:	Trattamento inerti, attività R5
Motivo della richiesta:	Rinnovo autorizzazione
Riferimenti a Decreti Ministeriali:	//


Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.

La ditta F.lli Negro srl opera il recupero di rifiuti da demolizione e materiali inerti vari, ossia, ai sensi dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06, la messa in riserva (R13) e selezione, frantumazione, e vagliatura (R5). In particolare la ditta tratta rifiuti inerti e terre e rocce da scavo.

Il presente documento si riferisce esclusivamente alla linea relativa alle Terre e rocce di cui alla Colonna B, Tabella 1, Parte IV - Titolo V, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Si riporta di seguito (Schema 1) lo schema a blocchi della linea produttiva.

LINEA 3 – Terre e rocce Colonna B



Schema 1. Linea terre e rocce da scavo

Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.

Tabella 1: Rif. Tabella 4.3 linee guida SNPA 41/2022
(Indicare con una X in quale casistica rientra la Ditta per i codici proposti)

Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	Modalità di valutazione in fase istruttoria ai fini del rilascio del parere tecnico EoW caso per caso	
1 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell'Istruttoria tecnica. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a b) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
2 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nel parere. Si ritiene che la valutazione delle condizioni del comma 1 di cui alle lettere da a) a c) non sia necessaria e che le stesse siano da ritenersi come già verificate. Verificare la condizione d) e c). Le valutazioni sui criteri dettagliati del comma 3 devono concentrarsi sulle lettere d) ed e).	
3 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle tipologie di rifiuti diverse in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti ottenuti (criterio dettagliato a); 2. Criteri dettagliati d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)	
4 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte attività di recupero diverse o modificate rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Compatibilità delle attività di recupero diverse o modificate proposte rispetto ai rifiuti in ingresso da trattare e alle caratteristiche finali delle materie prime e/o prodotti da ottenere; 2. Criteri dettagliati b), d) ed e). Le condizioni di cui alle lettere da a) a b) sono da ritenersi come già verificate. Verificare le condizioni c) e d)	
5 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. Criteri dettagliati d) ed e); 2. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi specifici proposti; 3. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi proposti; 4. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti 5. verifica della condizione d), alla luce dei diversi utilizzi.	
6 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni devono concentrarsi su: 1. verifica delle le nuove specifiche tecniche e/ ambientali delle materie prime e/o prodotti da ottenere utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1; 2. criteri dettagliati c), d) ed e); 3. verifica della condizione a) ossia la sussistenza degli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 4. verifica della condizione b) ossia la sussistenza di un mercato per gli utilizzi previsti in funzione delle nuove specifiche tecniche e ambientali proposte; 5. verifica della condizione c) ossia il rispetto dei requisiti tecnici per gli utilizzi proposti; 6. verifica della condizione d) sulle norme tecniche e ambientali di riferimento 6. verifica delle nuove specifiche tecniche e ambientali, tenuto conto che i rifiuti in ingresso e l'attività di recupero dovrebbero rimanere invariati, siano tali per cui gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana legati all'utilizzo della nuova materia prima/prodotto siano diversi rispetto a quelli contemplati con le norme tecniche di cui ai DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. A tal proposito utilizzare indicazioni previste nella tabella 4.1;	X
7 Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti).	I criteri devono essere riportati nel parere. Le valutazioni dovranno concentrarsi sulle modifiche proposte, tenendo conto delle indicazioni pertinenti proposte dal punto 1 al punto 6 e del rispetto delle condizioni da a) ad e) e dei criteri dettagliati da a) ad e).	

		Vanno comunque definiti i criteri dettagliati d) ed e).	
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.	Va fatta una valutazione completa utilizzando i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti per gli impianti sperimentali (ex art. 211 d.lgs. 152/06 e s.m.i.) utilizzando le indicazioni previste nella tabella 4.1.	

Di conseguenza, in riferimento alla Tabella 4.1 delle Linee Guida del SNPA, sono da verificare le condizioni a), b), c) e d), così come i criteri dettagliati di cui alle lettere c), d) ed e).

Verifica delle condizioni

Condizione	a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.
Istruzioni per la compilazione:	
Definire l'uso o gli usi specifici della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere indicati i potenziali utilizzi.	
L'istanza presentata dal proponente deve avere i seguenti contenuti minimi:	
<ol style="list-style-type: none">1. Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti).2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontando le stesse con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c).3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.	
È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita.	

L'EoW di Terre in Colonna B è utilizzata per i seguenti scopi specifici:

- utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1
- l'utilizzo è limitato a siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale)

Le caratteristiche prestazionali dell'EoW sono le stesse della materia prima che si va a sostituire (vedere anche successiva Condizione c).

Condizione	b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.
Istruzioni per la compilazione:	
Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o per l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	
L'istanza presentata dal proponente deve avere i seguenti contenuti minimi:	
<ol style="list-style-type: none">1. Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.2. Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:<ol style="list-style-type: none">I. contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.II. Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda;III. Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.3. Indicazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.	
È necessario che l'Agenzia/Ispra possa avere evidenza che esiste una domanda per l'EoW che il proponente intende produrre e le modalità e tempistiche di Stoccaggio dell'EoW.	

L'EoW in questione (terre in Colonna B) è un materiale normalmente incluso nei vari capitolati di opere pubbliche (alla stregua della materia prima).

Per sua natura l'EoW in questione non è soggetta a degradazione, per cui non si prevede un tempo massimo di stoccaggio correlato con la perdita delle sue caratteristiche tecniche. In via cautelativa il tempo massimo di stoccaggio è di 24 mesi.

Condizione	c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
Istruzioni per la compilazione:	
Dimostrare la conformità a <u>Standard tecnici</u> .	
L'istanza presentata dal proponente deve avere i seguenti contenuti minimi:	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard tecnico-prestazionali applicabili, quale ad esempio:</p><ul style="list-style-type: none">I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UEII. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali.III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc) o di altri Stati MembriIV. Criteri EoW nazionaliV. Criteri EoW adottati da altri Stati membriVI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori).<p>Se esistenti, sono da preferire standard internazionali, UE o statali. Devono essere definiti gli eventuali parametri da analizzare e la frequenza di analisi.</p><p>Laddove applicabile, è richiesta una valutazione rispetto agli adempimenti in materia di sostanze pericolose e prodotti collegati.</p><p>Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).</p></div>	
2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.	
Dimostrare la conformità a <u>Standard ambientali</u>	
L'istanza presentata dal proponente deve avere i seguenti contenuti minimi:	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>1. Devono essere indicati gli standard (parametri e valori di riferimento) ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p><p>2. Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</p><p>3. Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p><p>4. Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</p></div>	
È necessario che l'Agenzia/ISPRA possa individuare le norme e gli standard ambientali che l'EoW dovrà rispettare. È anche possibile accettare il rispetto di Standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.	

L'EoW di Terre in colonna B dovrà rispettare i seguenti standard tecnico-prestazionali:

- UNI 11531-1, paragrafo 4.1

L'EoW di Terre in colonna B dovrà rispettare i seguenti standard ambientali:

- Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17)
- CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06, Colonna B, o pari al valore di fondo naturale esistente nello specifico sito di utilizzo
- Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98

La tipologia di rifiuti trattati, per la sua specifica caratteristica di non pericolosità, non comporta rischi diretti sulla salute umana.

Dal momento l'EoW in questione sostituisce la corrispondente materia prima, si ritiene inoltre che siano

diminuiti gli impatti ambientali legati allo stesso consumo della materia prima.

Condizione	d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
Istruzioni per la compilazione:	
Dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima.	
L'istanza presentata dal proponente deve avere i seguenti contenuti minimi:	
Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:	
<ol style="list-style-type: none">1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in sostituzione della materia prima, anche in base a dati di letteratura2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)3. Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.4. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati.	
Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.	
In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire documentazione circa una valutazione preliminare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana; fornire altresì una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali volte a confermare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana anche nella fase a regime, in scala reale, al termine del periodo sperimentale.	
È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa chiaramente ritenere soddisfatta la condizione d) per quanto attiene agli impatti sull'ambiente.	

Dal momento che l'EoW in questione ha le stesse caratteristiche della materia prima che viene sostituita, anche gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati al suo utilizzo non sono diversi. Lo stesso dicasi per le caratteristiche ambientali e sanitarie.

In particolare si fa riferimento alle normative sopra citate in riferimento agli standard tecnico-prestazionali ed ambientali da rispettare.

Criteri dettagliati.

Criteri dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
Istruzioni per la compilazione:	
Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente: <i>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso. Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per i rifiuti identificati con un codice dell'elenco europeo XXYY99 è necessario, inoltre, che sia presentata una completa descrizione delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato.</i>	
<i>L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare tutte le tipologie di rifiuto ammissibili per la produzione dello specifico EoW proposto, compresi gli eventuali inquinanti da sottoporre a verifica in ingresso e le eventuali caratteristiche merceologiche/ chimiche dei rifiuti stessi. Si suggerisce di accettare i codici XXYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</i>	

Dalle risultanze della Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati, il Criterio Dettagliato a) non è da verificare.

In ogni caso si precisa che l'EoW in questione proviene dai rifiuti definiti dal seguente codice EER:

- EER 17.05.04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*

Criteri dettagliati	b) Processi e tecniche di trattamento consentiti
Istruzioni per la compilazione:	
Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente: <i>Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i>	
<i>L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare i processi e le tecniche di trattamento necessarie per l'ottenimento dell'EoW, nonché l'operazione di recupero associata, di cui all'allegato C al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i, (incluso il solo controllo).</i>	

Dalle risultanze della Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati, il Criterio Dettagliato b) non è da verificare.

In ogni caso l'attività di recupero è identificata all'operazione R5 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06 - riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche; in particolare essa consta nella verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.

Qualora i materiali di riporto antropici siano in percentuale $\geq 20\%$ viene obbligatoriamente effettuata la vagliatura.

L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022.

L'eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati (in riferimento al DM 152/2022), qualora rispetti i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98) e sia costituita da materiali delle classi da A1 ad A5 della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438. Altrimenti dovrà essere indirizzata ad operazioni di recupero (dotati di apposita tecnologia di rimozione degli inquinanti) o smaltimento presso impianti autorizzati.

Criteri dettagliati	c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario.				
Istruzioni per la compilazione:					
Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente:					
Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.					
Es:					
	EER	Prodotto	Impiego	Standard tecnico-prestazionale	Standard ambientale
EoWxx					

Si include quanto richiesto nella seguente tabella.

	EER	Prodotto	Impiego	Standard tecnico-prestazionale	Standard ambientale
EoW Terre Colonna B	17.05.04	Terre in Colonna B	Utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1, limitatamente a siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale)	UNI 11531-1, paragrafo 4.1	Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17) CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06, Colonna B, o pari al valore di fondo naturale esistente nello specifico sito di utilizzo Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98

Altri requisiti o specificazioni:

- a. Qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità - dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).
- b. Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.

Criteri dettagliati	d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, de del caso.
----------------------------	---

Istruzioni per la compilazione:

Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente:

Deve essere descritto il sistema di gestione che comprenda tutti gli elementi atti a garantire che il processo per la cessazione di qualifica del rifiuto sia adeguatamente controllato, ovverosia siano soddisfatte le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative.) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) dalla quale sia evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto. In relazione all'automonitoraggio devono essere indicate le modalità e le frequenze di controllo dei rifiuti in ingresso (se previste) e dell'EoW per lotti, l'identificazione del lotto ed i parametri da sottoporre a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tali parametri devono essere analizzati, se del caso, presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025. Qualora non fosse possibile identificare il lotto in termini quantitativi, si potrà anche ricorrere ad un criterio di tipo temporale da valutare caso per caso.

Le procedure minime da prevedere sono le seguenti:

Procedure minime da prevedere secondo le LG SNPA 41/2022
Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti.
Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste).
Definizione del lotto dell'EoW.
Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.
Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.
Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.

L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di verificare le procedure del sistema di gestione atte a descrivere il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il sistema di gestione può essere riconosciuto da un Ente Terzo indipendente (certificazione) oppure essere interno all'Azienda. Il lotto può essere definito come "un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione del lotto possono essere temporali o quantitativi." Il lotto temporale" può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto "per quantitativi" può essere definito come "lotto chiuso". La prima casistica può essere applicata nel caso di processi di recupero omogenei, che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente (dove per regolarmente generato si intende quanto indicato nel D.Lgs. 36/03 e s.m.i) e che generano EoW costanti nel tempo. Negli altri casi il lotto sarà "chiuso" e la caratterizzazione analitica sarà riferita ad una definita unità di peso o volume che contraddistingue il lotto. I lotti devono essere mantenuti separati tra loro.

Procedure di accettazione del rifiuto

I rifiuti in entrata sono identificati con il codice 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*); trattandosi di codice non pericoloso a specchio, essi saranno conferiti all'impianto con scheda descrittiva, che si riporta in Allegato 1; inoltre i rifiuti dovranno essere corredati da:

- analisi di caratterizzazione che ne attesti la non pericolosità
- analisi per il rispetto dei limiti di cui alla Colonna B, Tabella 1, Parte IV - Titolo V, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, o pari al valore di fondo naturale esistente nello specifico sito di utilizzo
- test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98, escluso amianto
- analisi che attesta l'assenza di amianto
- analisi che attesta la percentuale di materiali di riporto antropici (metodiche previste dal DPR 120/17 Allegato 10), con limite massimo 50%

Le analisi vengono richieste al primo conferimento; in caso di rifiuto prodotto con continuità, esse sono successivamente richieste con frequenza annuale, e comunque in occasione di mutamenti del ciclo produttivo che possano influenzare le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.

Le verifiche sui rifiuti in ingresso consistono nei seguenti controlli:

- verifica della corretta compilazione del formulario
- verifica visiva, in fase di accettazione del rifiuto all'impianto, che quanto conferito corrisponda alla descrizione del rifiuto
- verifica di assenza "impurezze" costituite da materiali pericolosi (es. contenitori etichettati), infiammabili e/o liquidi
- acquisizione e verifica della scheda descrittiva e delle analisi di cui sopra
- pesatura per la determinazione del quantitativo effettivo

Dopo tali verifiche può avvenire il conferimento.

Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti)

Le operazioni di recupero constano in lavorazioni di tipo fisico/meccanico, essenzialmente costituite da selezione manuale e vagliatura; di conseguenza il processo di recupero non prevede particolari lavorazioni, per cui non si prevede di dover monitorare particolari parametri di processo, se non il regolare funzionamento dei macchinari. Ai sensi del comma 2, dell'art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come confermato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Risposta ad interpello MinAmbiente 25 novembre 2022, prot. n. 147877, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati.

Qualora i materiali di riporto antropici siano in percentuale $\geq 20\%$ viene eseguita un'operazione di vagliatura.

La frazione grossolana di origine naturale eventualmente separata viene identificata come rifiuto prodotto, codice EER 19.12.09, e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022. In alternativa sarà inviata a impianti terzi autorizzati.

La frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale) eventualmente separata viene identificata come rifiuto prodotto, codice EER 19.12.09, e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022 qualora rispetti i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98) e sia costituita da materiali delle classi da A1 ad A5 della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438. In alternativa sarà inviata a impianti terzi autorizzati per il recupero (mediante apposita tecnologia di rimozione degli inquinanti) o allo smaltimento.

Il personale operativo addetto alle lavorazioni compila giornalmente il foglio di lavoro, ove viene indicato:

- data
- rifiuto lavorato, specificandone il codice EER
- stima rifiuto lavorato in m³ e ton
- stima degli eventuali rifiuti prodotti, in m³ e ton, con i relativi codici identificativi EER

Tale foglio di lavoro viene giornalmente consegnato al personale amministrativo che provvede alle relative registrazioni nel registro di carico/scarico. Il personale amministrativo verifica al contempo il rispetto di quanto previsto in autorizzazione relativamente a:

- giacenze del rifiuto in ingresso

- giacenze dei rifiuti prodotti
- quantità di materiale lavorato giornalmente
- quantità totale di materiale lavorato e presente in giacenza

Quando la quantità di materiale lavorato corrisponde al più a quanto riportato in Tabella 2 (o eventualmente a quantità inferiore, secondo le esigenze di mercato), il personale amministrativo avverte il personale operativo che il lotto è completato e procede altresì ad ordinare il campionamento per la caratterizzazione del materiale.

Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti

1. Requisiti prestazionali: norma UNI 11531-1, par. 4.1
2. Requisiti ambientali:
 - a. Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17)
 - b. CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna B), o pari al valore di fondo naturale esistente nello specifico sito di utilizzo
 - c. Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98
3. Altri requisiti o specificazioni:
 - a. Qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità dell'EoW con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998).
 - b. Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.

Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste)

Ogni lotto di EoW prodotta viene sottoposto a campionamento.

Il campionamento è eseguito secondo la norma UNI 10802 dal personale del laboratorio di analisi.

Le analisi sono eseguite secondo quanto previsto dalla norma UNI 11531-1, par. 4.1

Su ogni lotto vengono eseguiti 2 campionamenti:

- un campione viene sottoposto alle analisi di cui sopra
- un campione viene conservato presso l'impianto di produzione (o la sua sede legale) per almeno 1 anno, unitamente al verbale di campionamento; le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi

Definizione del lotto dell'EoW

Il lotto di EoW è definito con criterio quantitativo e corrisponde alla massima quantità di EoW stoccabile, riassunta in Tabella 2.

Tabella 2. Quantità in stoccaggio EoW Terre Colonna B (corrispondente alla quantità massima del lotto)

EoW Terre – Colonna B			
Area	Tipologia	Quantità	
		m³	ton
EoW5	Terre colonna B	150	225

Sarà possibile ottenere anche lotti di quantità inferiori, a seconda delle esigenze di mercato, ma mai superiori.

Ogni lotto sarà identificato con numerazione specifica e:

- sarà identificato in impianto mediante specifica cartellonista
- sarà dotato di Dichiarazione di Conformità (vedere Criterio dettagliato e)
- nel DDT di uscita sarà indicato il numero dello specifico lotto in uscita (venduto)
- sarà annotato nel registro di carico/scarico nelle corrispondenti operazioni di R5

Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW

I rifiuti trattati ed in attesa di caratterizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stoccati in cumulo, su area pavimentata e coperta. Lo stesso vale per l'EoW prodotta.

Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti

Il personale addetto all'accettazione e alla movimentazione dei rifiuti frequenta un corso di aggiornamento con cadenza biennale.

Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita

In caso di non conformità del rifiuto in ingresso, lo stesso viene respinto per intero compilando la parte finale della scheda descrittiva.

L'eventuale non conformità dei prodotti in uscita può essere dovuta al non rispetto degli standard:

- **tecnici**: trattasi di non conformità dovuta alle caratteristiche fisiche (geotecniche) dell'aggregato e di cui alla norma UNI 11531-1 e/o concentrazione di materiali di riporto antropici > 20%; in tal caso si potrà procedere con un ulteriore trattamento fisico al fine di ottenere le caratteristiche geoprestazionali idonee alle tipologie di materiali e scopi specifici
- **ambientali**: trattasi di non conformità dovuta alle analisi di cui alla Tabella 1, Parte IV - Titolo V, Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 (Colonna B) e/o test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98; in tal caso il materiale verrà identificato come rifiuto con il codice EER 17.05.04, segnalato con apposita cartellonistica e conferito a terzi ai fini di idoneo trattamento in impianto dotato di tecnologia di rimozione degli inquinanti o smaltimento presso impianti autorizzati.

Criteri dettagliati	e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
Istruzioni per la compilazione:	
Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente: Presentare un modello di dichiarazione di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:	
Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022	
Ragione sociale del produttore	
Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto	
Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto	
Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione	
Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.	
Nel caso di marchiatura CE, allegare documentazione.	
L'Agenzia/ISPRA deve verificare che l'istanza includa il riferimento alla dichiarazione di conformità a garanzia di attestazione della cessazione della qualifica di rifiuto.	

Vedere Allegato 2.

16/01/2024

Firma/Timbro

Allegato 1 – Scheda descrittiva rifiuto



SCHEDA DI OMOLOGA RIFIUTO
Rev. 00 del 24/03/2023

Scheda di omologa del rifiuto

Il sottoscritto _____ in qualità di

Della società

Con sede in

P.IVA _____ CF

Con unità locale di produzione del rifiuto in

In qualità di produttore/detentore compila integralmente in tutte le sue parti la presente scheda di omologa e dichiara assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di dichiarazione infedele quanto segue:

RIFIUTO CODICE EER

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

PROCESSO PRODUTTIVO CHE ORIGINA IL RIFIUTO

COMPONENTI DEL RIFIUTO

CHE IL RIFIUTO È SPECIALE NON PERICOLOSO

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

F.lli Negro Srl
Via Castiglione, 20 bis - 36072 CHIAMPO (VI)
P.I. e C.F. 00516840246
T. 0444 688035
email: info@fratellinegro.com

inodore odore pungente/irritante odore sgradevole odore di solvente odore di fermentazione

STATO FISICO

solido polverulento solido non polverulento fangoso palabile liquido rifiuto a più fasi e/o con precipitato

ASPETTO ESTERIORE PER IL TRASPORTO

sfuso in balle big bags pallet fusti liquido altro _____

TRASPORTO

in proprio da terzi F.LLI NEGRO SRL

Si esonera la società F.LLI NEGRO SRL da ogni e qualsiasi responsabilità nel caso in cui dovesse venire accertata, anche ad opera di terzi, ivi compresi gli organi della Pubblica Amministrazione e l'autorità giudiziaria, la difformità del rifiuto conferito rispetto a quanto dichiarato nel presente atto, con conseguente esclusiva responsabilità in capo al produttore/detentore del rifiuto il quale si impegna sin ora a tenere indenne e sollevata F.LLI NEGRO SRL da ogni e qualsiasi conseguenza dannosa, spesa o richiesta risarcitoria che dovesse venire avanzata nei confronti della stessa.

È obbligatorio allegare:

- 1) Documento di identità del dichiarante.
- 2) Verbale di campionamento e rapporto di prova^{nota}.
- 3) Autorizzazioni ambientali in materia di rifiuti.
- 4) Iscrizione Albo Gestori Ambientali e ultimo rinnovo effettuato.

Nota: le analisi richieste per conferire nel nostro impianto sono le seguenti:

analisi di non pericolosità, test di cessione secondo i limiti di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/98, rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06

Allegato 2 – Modello di Dichiarazione di Conformità EoW

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n.lotto)*	
Anno	

**riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo*

Anagrafica del produttore EoW		
Denominazione sociale F.lli Negro srl	CF/P.IVA 00516840246	
Iscrizione al registro imprese	00516840246	
Indirizzo Via Castiglione		Numero civico 20 bis
CAP 36072	Comune Chiampo	Provincia VI
Impianto di produzione		
Indirizzo Via Castiglione		Numero civico 20 bis
CAP 36072	Comune Chiampo	CAP 36072
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

IL PRODUTTORE SOPRA INDICATO DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto è denominata: EoW Terra in Colonna B;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità:
 - metri cubi: _____;
 - tonnellate: _____;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico:
 - per gli utilizzi prestazioni di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche, prestazionali e merceologiche del lotto, secondo i:
 - requisiti di cui alla norma UNI 11531-1, par. 4.1
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto:
 - Materiali di riporto antropici: < 20% (All. 10 DPR 120/17)
 - CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna B)
 - Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98
- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (necessaria in caso di firma autografa)

Chiampo lì, _____

_____ (Firma e timbro del produttore)